



ORDINANZA n. 5/2008

IL PRESIDENTE

VISTA l'ordinanza n° 3 del 22 luglio 2005 e successive modificazioni, in materia di rilascio dei permessi di accesso al porto di Savona - Vado Ligure.

VISTI gli allegati I e II del suddetto Regolamento, contenenti e le tariffe di accesso e le istanze/dichiarazioni necessarie per attivare le varie procedure di accesso alle aree portuali soggette a vigilanza;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate;

CONSIDERATO che le sopracitate normative estendono l'applicazione delle misure di sicurezza al porto, inteso come una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo che ha al suo interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche dei nuovi varchi portuali, connessi per via telematica alla rete portuale e dotati di dispositivi per la lettura informatica dei badge elettronici rilasciati dall'Autorità Portuale;

VISTA la realizzazione del nuovo varco portuale dedicato al transito delle persone e dei mezzi dal/all'area crociere del porto di Savona;

VISTO che, nel nuovo assetto viario, l'accesso all'area crocieristica è separato e distinto dall'accesso al porto commerciale;

PRESO ATTO delle osservazioni e delle proposte espresse dalle varie categorie degli Utenti Portuali con particolare riferimento alla gestione degli accessi occasionali dei vettori;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto, dall'Agenzia delle Dogane, dalla Polizia di Frontiera Marittima;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere ad un aggiornamento legislativo e ad una integrazione ed aggiornamento dei suddetti moduli e delle tariffe;

PRESO ATTO della scadenza delle Disposizioni Transitorie di cui al CAPO V;

SENTITO altresì il Segretario Generale



ORDINA:

Sono modificati gli artt.2, 4, 8, 9, 10, 12, 18, 27 dell'Ordinanza n. 3/2005, nonché gli Allegati sub 1 e sub 2, ed è inserito l'art. 10 bis, come nel testo allegato.

Sono soppressi gli artt. 19-20 ed il Capo V "Disposizioni Transitorie".

Savona, 16 aprile 2008

Il Presidente

Cristoforo Canavese



Modifiche al capo I dell'Ordinanza 3/2005

1. All'art. 2 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. Al comma 5 le parole *“le disposizioni di cui agli artt. 18-19-20 della presente Ordinanza”* sono sostituite dalle seguenti *“le disposizioni di cui all'art. 18 della presente Ordinanza”*;
 - b. Al comma 6 si aggiunge il seguente periodo: *”In casi motivati il concessionario può richiedere all'Autorità Portuale, per quanto attiene le aree in concessione allo stesso, che l'autorizzazione all'accesso sia condizionata al preventivo nulla osta dell'impresa concessionaria. Il fac-simile del predetto nullaosta è allegato alla presente Ordinanza sub. 1 Modulo 6”*.
2. All'art.4 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. Al punto 1 lettera a) le parole *“Varco Portuale Portuale Piazza Rebagliati”* sono sostituite dalle seguenti *“Varco Portuale Porto Commerciale”*;
 - b. Al punto 1 lettera a) punto i) il periodo *“Destinazione Funzionale: destinato ai controlli security sui veicoli e le persone in transito nel bacino portuale di Savona e caratterizzato da due distinte corsie viarie, una verso il porto commerciale e l'altra verso il porto passeggeri”* è sostituito dal seguente *” Destinazione Funzionale: destinato ai controlli security sui veicoli e le persone in transito nel bacino portuale di Savona”*;
 - c. Al punto 1 viene aggiunta la lettera c) di seguito riportata: *“Varco Portuale di accesso Stazione Marittima:*
 - i. *Destinazione Funzionale: destinato ai controlli security sui veicoli e le persone in transito nell'area crociere;*
 - ii. *Orario di Apertura: autorizzato dall'Autorità Doganale e presidiato, limitatamente agli orari di ormeggio delle navi da crociera, da personale di vigilanza della società “Costa Crociere S.p.a.”;*
 - iii. *Sistema di Vigilanza: dotato di connessioni telematiche alla rete portuale e di sistemi di lettura informatica dei badge elettronici rilasciati dall'Autorità Portuale”;*
 - d. Al punto 2 lettera a) viene aggiunto il punto ii) di seguito specificato: *“Orario di Apertura: presidiato dal personale di vigilanza incaricato dall'Autorità Portuale limitatamente agli orari di apertura del terminal”*;
 - e. Al punto 2 viene soppressa la lettera b) *“Varco Portuale Faro”*

Modifiche al capo II dell'Ordinanza 3/2005

1. All'art. 8 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. Al comma 2 si aggiunge il seguente periodo *“In casi motivati il concessionario può richiedere all'Autorità Portuale, per quanto attiene le aree in concessione allo stesso, che l'autorizzazione all'accesso sia condizionata al preventivo nulla osta dell'impresa concessionaria. Il fac-simile del predetto nullaosta è allegato alla presente Ordinanza sub. 1 Modulo 6”*;



b. Al comma 3 si aggiunge il punto 1 di seguito riportato: *"i vettori e conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari solo nei casi previsti dalla presente Ordinanza (art.10 bis)"*;

2. All'art.9 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al punto 1 "Rilascio ed utilizzo dei Badge" è abrogato il comma 2 di seguito riportato *" Trascorsi 15 giorni dalla data di emissione, in caso di mancato ritiro, i badge saranno inviati al richiedente con addebito in fattura di Euro 1 per ciascun permesso oltre al pagamento delle tariffe indicate all'allegato II e delle spese postali, senza alcuna responsabilità da parte dell'Autorità Portuale per il loro mancato recapito."*

b. Al punto 4 sub 1 è aggiunto il seguente periodo *"Sul modulo di istanza deve essere specificata l'area e l'impresa/imprese presso la/e quale/i il soggetto richiedente intende accedere"*;

c. Al punto 4 sub 1 è aggiunto il punto sub 1 bis di seguito riportato: *"Nulla osta -sub. 1 Modulo 6- compilato dalla società concessionaria presso la quale si intende operare nel caso in cui quest'ultima abbia richiesto all'Autorità Portuale l'attivazione di tale procedura"*;

d. Al punto 4 sub 3 è aggiunto il punto sub 3 bis di seguito riportato: *"per i cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea, nel caso in cui il soggiorno sia di durata superiore a tre mesi, la carta di soggiorno di cui all'articolo 5 del D.P.R. 54/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea"*

3. All'art 10 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al punto 1 comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: *"Sul modulo di istanza deve essere specificata l'area portuale per la quale il richiedente intende richiedere i permessi di accesso per via telematica. Qualora le imprese concessionarie che abbiano richiesto la procedura di nullaosta di cui all'articolo precedente, autorizzino imprese terze ad essere abilitate per l'utilizzo di comunicazione telematiche disciplinate nel presente articolo, è necessario trasmettere all'Ufficio I.L.P.P. attestazione dell'avvenuta autorizzazione, come da fac-simile allegato, sub. 1 Modulo 6-1"*;

b. Al punto 2 comma 2 è aggiunto il seguente periodo *"La comunicazione telematica contiene i dati identificativi relativi alle persone e veicoli che devono accedere al porto nonché l'impresa/area portuale di destinazione"*;

4. E' aggiunto l'art. 10 bis *"Accessi Occasionali di Vettori in caso di urgenza"* secondo la formulazione di seguito riportata:

" 1 – L'abilitazione all'utilizzo della procedura per l'accesso dei vettori occasionali in caso di urgenza

I soggetti operanti stabilmente in porto, per poter usufruire del servizio di richiesta di accesso per vettori occasionali in condizioni di urgenza, descritto al comma 3 di questo articolo, devono presentare all'Ufficio I.L.P.P. il modulo di attivazione del servizio - sub 1 Modulo 3-1 debitamente compilato e sottoscritto.



Il requisito necessario per l'ottenimento dell'abilitazione al servizio è che il richiedente operi stabilmente in porto. Rientrano in questa categoria:

- 1. le imprese che erogano servizi ed operazioni portuali;*
- 2. i titolari di concessioni demaniali ubicate all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;*
- 3. altri ulteriori soggetti che, a giudizio dell'Ufficio I.L.P.P., sono in possesso dei requisiti necessari;*

I costi del servizio sono indicati all'allegato II della presente Ordinanza.

Con la richiesta di attivazione del servizio il soggetto operante stabilmente in porto si assume ogni responsabilità derivante dall'accesso di persone e di mezzi non preventivamente accreditati presso il sistema informativo ad uso degli addetti alla vigilanza dei varchi portuali.

2- Ambito di applicazione della procedura e limiti di utilizzo

La procedura di accesso al porto disciplinata nel presente articolo è possibile solo per i conducenti di veicoli che operano come vettori e loro ausiliari che intendano accedere al porto e risultino, al momento di arrivo al varco portuale, privi di badge rilasciato dall'Autorità Portuale di cui all'art. 9 e di richiesta telematica da parte di un soggetto di cui all'art. 10.

L'utilizzo di tale procedimento dovrà essere limitato solo quando particolari esigenze operative ed organizzative, non consentano di attivare la procedura di richiesta di accessi occasionali per via telematica di cui all'art. 10.

3 - Modalità di utilizzo del servizio

Al momento di arrivo al varco il vettore deve dichiarare agli addetti alla vigilanza l'impresa e l'area portuale a cui è diretto.

Il personale addetto al varco, dopo aver verificato che l'impresa di destinazione è abilitata all'utilizzo della presente modalità, procede ad identificare la/e persona/e ed il mezzo, acquisendo in via informatica il/i documento/i identificativo/i.

Conclusi gli adempimenti sopraindicati, gli addetti:

- a. consegnano al vettore il Modulo 3-2 allegato sub I che lo stesso dovrà riconsegnare, debitamente compilato, al varco al momento dell'uscita dalle aree portuali*
- b. consentono l'accesso al vettore;*
- c. provvedono all'inoltro contestuale di una comunicazione telematica agli enti di vigilanza ed all'impresa portuale di destinazione contenente i dati identificativi di persone/veicoli accedenti al porto e l'indicazione del destinatario.*

Al momento di uscita dal varco portuale il vettore dovrà consegnare al personale di vigilanza la dichiarazione compilata dall'impresa di destinazione di cui al punto a. sopra indicato che attesta l'effettiva regolarità dell'accesso, il cui fac-simile è allegato sub I, Modulo 3-2 “.

- 5. All'art. 12 punto 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 3/2005 viene aggiunta la lettera d) di seguito riportata “ per i cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea, nel caso in cui il soggiorno sia di durata superiore a tre mesi, la carta di soggiorno di cui all'articolo 5 del D.P.R. 54/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea”*



Modifiche al capo IV dell'Ordinanza 3/2005

1. All'art.18 dell'Ordinanza n.3/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. Viene soppresso il seguente periodo *“Il flusso di traffico diretto e proveniente all/dall'area crociere è convogliato dal personale incaricato da “Costa Crociere S.p.a.”, o loro incaricati, su corsie distinte dal flusso relativo al porto commerciale”*;
 - b. Viene aggiunto al comma 4 il seguente periodo: *“In caso di assenza del personale al varco “Stazione Marittima”, sono effettuate dagli addetti presso il varco “Porto Commerciale”:*
 - i. *l'identificazione delle persone e dei mezzi;*
 - ii. *la verifica della corrispondenza fra l'identità della persona ed i dati trasmessi dall'impresa che ha richiesto l'accesso;*
 - iii. *la consegna dei badge temporanei “.*
2. Gli articoli 19 e 20 dell'Ordinanza n. 3/2005 sono soppressi;

Soppressione del capo V dell'Ordinanza 3/2005

Il Capo V “Disposizioni Transitorie” dell'Ordinanza n. 3/2005 viene soppresso.

Modifiche al Capo VI dell'Ordinanza 3/2005

1. Al Capo VI dell'Ordinanza n.3/2005 “Disposizioni Generali” la parola *“Capo VI”* viene sostituita dalla parole *“Capo V”* ;
2. All'art. 27 dell'Ordinanza n.3/2005 vengono sopprese le seguenti parole *“... che entrerà in vigore, in via sperimentale, dal 31 ottobre 2005 o comunque dal mese successivo al termine dei lavori di realizzazione del nuovo varco portuale di Piazza Rebagliati di cui all'art. 4”*;
3. L'art. 28 dell'Ordinanza n. 3/2005 viene soppresso.